



ENERGIA A NOLEGGIO

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1. OGGETTO.

La società Aggreko Italia s.r.l., di seguito denominata AGGREKO, concede in locazione al conduttore, di seguito denominato Contraente, i macchinari e gli accessori di sua proprietà alle condizioni contenute, da una parte, nell'offerta di locazione e, dall'altra, nelle presenti condizioni generali di contratto.

Per "accessorio" si intendono materiali quali cavi, bobina per cavi, tubazioni, quadri elettrici, rimorchi, serbatoi, attrezzature di qualsiasi tipo, preso in locazione dal Contraente ed indicato nell'offerta di locazione, inclusa qualsiasi eventuale loro sostituzione ai sensi delle presenti condizioni generali.

2. DOCUMENTI CONTRATTUALI.

I documenti che formano nel loro insieme il contratto tra AGGREKO ed il Contraente sono i seguenti: l'offerta di locazione, le condizioni generali di contratto, la fattura, il documento di trasporto e la ricevuta di riconsegna del macchinario ad AGGREKO a conclusione della locazione.

Fatto salvo il disposto dell'art. 1342 del Codice Civile, in caso di contrasto tra disposizioni contenute nei documenti che formano il contratto, l'offerta di locazione, sottoscritta per accettazione dal Contraente, prevarrà sugli altri documenti e gli altri documenti prevarranno gli uni sugli altri secondo l'ordine sopra indicato.

L'accordo concluso tra AGGREKO ed il Contraente qui di seguito sarà denominato il "contratto".

L'offerta di locazione di AGGREKO ha efficacia 1 mese dalla data indicata nella stessa offerta di locazione e con riserva di disponibilità dei materiali oggetto della locazione.

Qualsiasi modifica al contratto sarà valida ed efficace soltanto se risulti da atto scritto, riportante la sottoscrizione di entrambe le parti.

3. USO DEL MACCHINARIO.

3.1. FUNZIONAMENTO DEL MACCHINARIO.

Il Contraente si impegna a garantire, durante l'intero periodo della locazione, il mantenimento e la conservazione del macchinario e degli accessori in buone condizioni. Il Contraente si impegna, se necessario, ad ottenere, a proprie spese ed a propria cura, presso le autorità competenti, eventuali permessi od autorizzazioni per lo stazionamento e/o il funzionamento del macchinario locato.

Il Contraente farà uso del macchinario locato con la diligenza del buon padre di famiglia e con tutta la cura e la vigilanza necessarie, in conformità alle istruzioni ricevute da AGGREKO ed alle prescrizioni contenute nel manuale di istruzioni del macchinario.

Il Contraente si obbliga ad utilizzare il macchinario in conformità alle condizioni contenute nell'offerta di locazione. Ogni eventuale modifica di

tali condizioni come, in particolare, le ore di funzionamento giornaliero del macchinario, dovrà essere immediatamente comunicata ad AGGREKO.

Il Contraente dovrà assicurarsi che il macchinario non subisca un sovraccarico di funzionamento od un deterioramento e dovrà verificare quotidianamente i livelli dei lubrificanti e dei liquidi di raffreddamento, assicurandosi che essi siano mantenuti al livello necessario al buon funzionamento. I carburanti, i lubrificanti, i liquidi per il raffreddamento o gli altri prodotti utilizzati dal Contraente dovranno essere della qualità e del tipo specificato da AGGREKO. Il Contraente avrà l'obbligo, su semplice richiesta di AGGREKO, di fornire a questa un campione dell'olio utilizzato. Il Contraente dovrà inoltre regolarmente procedere alla verifica del macchinario con il divieto di metterlo in funzione qualora fosse difettoso, danneggiato o in stato tale da essere pericoloso o non più conforme alle leggi ed ai regolamenti vigenti. Qualora il Contraente o un suo dipendente, collaboratore od agente utilizzasse i macchinari in tali condizioni, il Contraente sarà il solo responsabile per ogni danno, perdita o incidente che ne derivi e dovrà tenere AGGREKO indenne da qualsiasi danno o perdita che AGGREKO dovesse subire.

In caso di guasti o danni al macchinario, dovuti ad inadempimento del Contraente di qualsiasi obbligazione derivante dal contratto, il Contraente dovrà corrispondere ad AGGREKO:

- a) i costi delle riparazioni che, a discrezione di AGGREKO, si rendessero necessari od opportuni;
- b) il canone di locazione del macchinario per tutto il periodo in cui il macchinario è rimasto inutilizzato a causa di tali guasti o danni e per tutto il periodo necessario per le riparazioni;
- c) il canone di locazione del macchinario, richiesto in sostituzione del macchinario danneggiato dal Contraente, alle stesse condizioni già fissate nell'offerta di locazione per la locazione del macchinario poi danneggiato. AGGREKO non sarà comunque tenuta ad accettare la richiesta di sostituzione.

Il Contraente ha l'obbligo di comunicare, senza ritardo, ad AGGREKO per iscritto (via fax o e-mail) quando il macchinario abbia funzionato per una durata pari a quella indicata nell'offerta di locazione al paragrafo "Manutenzione" a partire dalla data di inizio della locazione ed, in seguito, per ogni successivo periodo di manutenzione obbligatoria. In difetto, per ogni periodo per il quale l'obbligo di informazione non sia stato rispettato, AGGREKO potrà addebitare al Contraente una penale pari al corrispettivo di una settimana di locazione e comunque non inferiore ad € 600,00. In tal caso, la penale non verrà dedotta da quanto dovuto dal Contraente per il caso di guasti o altri danni, come previsto ai punti a), b) e c) del presente articolo.

Nel caso in cui, oltre al macchinario, AGGREKO fornisca un tecnico (tale aspetto dovrà essere specificato nell'offerta di locazione), questi eseguirà il lavoro secondo le istruzioni del Contraente solo in relazione al macchinario (solo AGGREKO potrà provvedere alla manutenzione del macchinario, in conformità alle disposizioni del successivo articolo 4).

Il tecnico sarà tenuto ad eseguire le istruzioni, impartite dal Contraente, solo se queste siano conformi alle capacità di funzionamento del macchinario locato.

In tale ultima ipotesi, il Contraente non potrà mettere in funzione il macchinario senza previo accordo scritto con AGGREKO.



ENERGIA A NOLEGGIO

Il Contraente sarà responsabile di qualunque eventuale danno che venga provocato dal tecnico a persone o a cose, nell'esecuzione del lavoro.

3.2. LAVORO AD ALTEZZA SUPERIORE A 2 METRI

In assenza di specifiche disposizioni contenute nell'offerta, il nostro personale è autorizzato a lavorare ad altezza superiore a due metri solamente in presenza di adeguate misure di protezione.

3.3. CARBURANTE

La fornitura del carburante (che dovrà essere di qualità compatibile con le temperature esterne del periodo invernale) sono di competenza del Contraente per tutta la durata del contratto. Il gruppo viene consegnato quando possibile da AGGREKO con il pieno di gasolio (tenuto conto che è utilizzabile soltanto l'85% della capacità dei serbatoi). Il carburante mancante o consegnato sul posto verrà fatturato al prezzo indicato nell'offerta (vedi nostra offerta di locazione).

Si ricorda che i serbatoi, quando non sono parte integrante del macchinario, devono essere vuoti al momento del trasporto.

3.4. ACQUA GLICOLATA / FLUIDI TERMOCONDUTTORI.

In caso di utilizzo di gruppi frigoriferi ad una temperatura inferiore ai 4° C, il Contraente ha l'obbligo di utilizzare fluidi termoconduttori, come ad esempio acqua glicolata, le cui caratteristiche abbiano ricevuto il consenso espresso di AGGREKO. Il Contraente sarà responsabile di ogni eventuale danno provocato dal gelo al macchinario locato e di ogni altro eventuale danno conseguente all'utilizzo di quei fluidi termoconduttori, che non abbiano avuto il consenso espresso di AGGREKO.

In caso di utilizzo di fluidi termoconduttori nel circuito, il recupero e l'eventuale riciclaggio del prodotto sono ad esclusiva cura e spese del Contraente. E' compito del Contraente assicurarsi che il fluido utilizzato sia conforme alle leggi ed ai regolamenti vigenti.

3.5. COLLEGAMENTI ELETTRICI.

I collegamenti elettrici del macchinario sul luogo in cui esso verrà utilizzato dal Contraente sono effettuati dallo stesso Contraente sotto la propria esclusiva responsabilità.

3.6. INSTALLAZIONE/DISINSTALLAZIONE DEL MACCHINARIO.

L'installazione del macchinario e la sua disinstallazione sono di esclusiva competenza di AGGREKO qualora previsto.

I costi dell'operazione di installazione e di quella di disinstallazione sono indicati nell'offerta di locazione.

3.7. CONFORMITA' CON LA LEGISLAZIONE VIGENTE.

Il Contraente si impegna ad utilizzare il macchinario locato in conformità con le leggi ed i regolamenti vigenti relativi all'installazione, all'uso ed al funzionamento del macchinario.

3.8. CAMBIO DI SITO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

Il macchinario non potrà essere spostato dal luogo di utilizzo senza previo accordo scritto di AGGREKO pena la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile.

3.9. SUB-LOCAZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

Il macchinario non potrà essere sublocato o concesso in comodato a terzi senza il previo accordo scritto di AGGREKO pena la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile.

4. MANUTENZIONE DEL MACCHINARIO.

Durante tutto il periodo della locazione, la manutenzione del macchinario per quanto riguarda l'utilizzo ordinario ed il normale degrado dovuto all'uso è garantita da AGGREKO.

I costi della manutenzione ordinaria del macchinario sono indicati nell'offerta di locazione.

Gruppo Elettrogeno: la manutenzione ordinaria verrà effettuata ogni 400 ore di funzionamento. Rimangono a cura del Contraente la pulizia del radiatore, i controlli giornalieri, eventuali rabbocchi olio di lubrificazione, liquido di raffreddamento, verifica stato generale della macchina e parametri di funzionamento tramite la strumentazione presente sulla macchina.

Refrigeratore: la manutenzione ordinaria verrà effettuata ogni 700 ore di funzionamento. Rimangono a cura del Contraente la pulizia delle batterie condensanti, dell'evaporatore, i controlli giornalieri, eventuali rabbocchi olio di lubrificazione compressori, verifica stato generale della macchina e parametri di funzionamento tramite la strumentazione presente sulla macchina.

Ventilante: la manutenzione ordinaria verrà effettuata ogni 700 ore di funzionamento. Rimangono a cura del Contraente la pulizia del radiatore di scambio, i controlli giornalieri, verifica stato generale della macchina e parametri di funzionamento tramite la strumentazione presente sulla macchina.

5. OBBLIGHI DEL CONTRAENTE.

5.1. CONDIZIONI DEL MACCHINARIO ALLA CONSEGNA.

E' onere del Contraente esaminare e verificare il macchinario al momento della sua consegna ed al termine della sua installazione sul luogo di utilizzo. Il macchinario sarà considerato consegnato ed installato in condizioni idonee al suo uso e funzionamento e soddisfacenti per il Contraente, salvo che il Contraente dia espressa comunicazione scritta del contrario ad AGGREKO entro tre giorni lavorativi dalla data di completamento dell'installazione.

5.2. PREPARAZIONE DEI LOCALI O DEL BASAMENTO.

Qualora la pavimentazione dei locali od il terreno sul quale deve essere installato il macchinario siano cedevoli, instabili e/o non perfettamente orizzontali e dunque inadatti al funzionamento od al trasporto del macchinario, il Contraente si impegna a procurare ed a posare un adeguato basamento di legno od a procurare altro accorgimento idoneo e comunque ad adottare tutte le misure opportune al caso.

Saranno a carico del Contraente le spese di recupero del macchinario necessitate dalla cedevolezza della pavimentazione o del terreno nonché, su richiesta di AGGREKO, l'esecuzione di tali recuperi.

5.3. RESTITUZIONE DEL MACCHINARIO.

Il Contraente si obbliga a riconsegnare il macchinario e gli eventuali accessori alla scadenza del contratto nello stato in cui li ha ricevuti, salvo il normale degrado dovuto all'uso. Se fra gli accessori vi sono dei cavi, questi dovranno essere riconsegnati arrotolati sulle apposite bobine.

Qualora l'offerta di locazione comprendesse anche la fornitura di un serbatoio esterno per il carburante, il pompaggio del carburante e lo svuotamento di tale serbatoio saranno ad esclusiva cura ed a carico del Contraente. Il Contraente potrà richiedere che sia AGGREKO ad eseguire tali operazioni, il cui corrispettivo sarà definito nell'offerta di locazione.

La mancata restituzione o la restituzione del macchinario in condizioni diverse rispetto a quelle previste nei precedenti paragrafi, dovute o meno a colpa del Contraente, di suoi dipendenti, collaboratori od agenti, obbligherà il Contraente, in deroga all'art. 1588 codice civile, a corrispondere ad AGGREKO:

- a) tutti i costi di sostituzione del macchinario, ovvero, a discrezione di AGGREKO, il valore a nuovo del macchinario alla data di scadenza del contratto di locazione;
- b) il canone di locazione del macchinario oggetto della locazione dalla data di scadenza del contratto fino al momento in cui non sia pagata la somma indicata alla precedente lettera a), a cui si aggiungerà una penale pari al 40% del canone calcolato sull'intera durata del contratto.

Il Contraente sarà responsabile del deterioramento, della perdita, del furto o dell'incendio del macchinario qualunque ne siano le cause, anche nelle ipotesi di forza maggiore, caso fortuito o vizio di costruzione. Nell'ipotesi in cui il macchinario venisse parzialmente od integralmente distrutto, il Contraente non avrà diritto ad alcun rimborso ed il contratto proseguirà sino alla scadenza senza che il Contraente possa pretendere alcuna diminuzione del canone di locazione.

5.4. RESPONSABILITA'.

Il Contraente sarà il solo responsabile per ogni perdita o danno causati dal macchinario o relativi al macchinario o conseguenti al suo uso od alla posizione in cui è stato installato e si impegna ad indennizzare AGGREKO se il caso lo richiedesse. Il Contraente si obbliga a garantire, manlevare e tenere indenne AGGREKO da qualsivoglia responsabilità per eventuali danni o perdite causati a persone o a cose dal macchinario o dall'uso dello stesso o dalla posizione in cui è installato e si obbliga a rimborsare ad AGGREKO ogni eventuale costo o spesa che questa dovesse sostenere per eventuali azioni o reclami di terzi e ciò anche nel caso in cui tali danni o perdite non derivino da colpa del Contraente.

Il Contraente si impegna a garantire AGGREKO da qualsiasi azione, reclamo o altro in cui venisse coinvolta per un danno od una perdita causata dal macchinario.

5.5. ASSICURAZIONE.

Il Contraente, salvo il caso in cui l'assicurazione sia a cura di AGGREKO, si impegna a stipulare con una primaria compagnia di assicurazioni un'adeguata polizza assicurativa vincolata a favore di AGGREKO a copertura dei rischi connessi alla presenza ed al funzionamento del macchinario e, in

particolare e senza che l'elenco sia esaustivo, a garanzia dei rischi di furto, incendio, atti di vandalismo e deterioramento del macchinario non legato al normale degrado dovuto all'uso. La polizza dovrà coprire gli eventuali danni al Contraente, al macchinario nonché i danni a terzi.

Tale polizza assicurativa dovrà avere efficacia dal momento della consegna del macchinario fino al loro ritiro.

Il Contraente dovrà fornire ad AGGREKO la documentazione attestante l'avvenuta stipulazione della polizza assicurativa entro la data di consegna del macchinario. Nel caso in cui il Contraente non fornisca la predetta documentazione, sarà ritenuto che il Contraente stia optando per la seguente alternativa.

Il Contraente potrà scegliere di far assicurare il macchinario, per tutta la durata del contratto di locazione, da AGGREKO. Questa, per quanto riguarda le ipotesi di furto, incendio ed atti di vandalismo, fa assicurare il macchinario al tasso del 9% dei canoni di locazione, senza franchigia, ad eccezione del furto per il quale la franchigia è fissata in € 12.500,00 per ogni singolo macchinario. L'assicurazione contro il furto esclude dall'indennizzo gli accessori come definiti al punto 1.

Nel caso in cui l'assicurazione è a cura di AGGREKO, la franchigia di € 5.000,00, non versata dall'assicurazione, sarà a carico del Contraente, così come il costo a nuovo degli accessori che sono esclusi dall'indennizzo assicurativo.

Nel caso in cui l'assicurazione è a cura del Contraente, questi si impegna a surrogare AGGREKO nei diritti ad esso spettanti nei confronti della propria compagnia di assicurazioni. Se il macchinario viene coinvolto in un sinistro, il Contraente dovrà darne immediata comunicazione telefonica ad AGGREKO, seguita da conferma scritta all'indirizzo della sede operativa di AGGREKO. Il Contraente non avrà in alcun caso il diritto di agire in nome e per conto di AGGREKO, né di effettuare alcun riconoscimento, offerta, promessa, pagamento, indennizzo che possa gravare sui diritti e sugli obblighi di AGGREKO senza il previo accordo scritto di quest'ultima.

5.6. LIBERO ACCESSO AL MACCHINARIO LOCATO DA PARTE DI AGGREKO.

Il Contraente si impegna a garantire ai dipendenti, ai collaboratori ed all'assicuratore di AGGREKO, in qualunque momento, un accesso sicuro ed adeguato al macchinario locato e sarà responsabile di ogni perdita o danno subito da AGGREKO, dai suoi dipendenti, collaboratori o dall'assicuratore, conseguenti al fatto che il Contraente non ha provveduto a fornire o ha fornito in ritardo l'accesso sicuro ed adeguato previsto dal presente articolo.

5.7. IMPEGNO A FAVORE DELL'AMBIENTE.

Il rispetto per l'ambiente costituisce una priorità assoluta per AGGREKO. AGGREKO ha infatti intrapreso una politica ambientale che si traduce in:

- progettazione e fabbricazione delle apparecchiature prevedendo un tasso di inquinamento minimo ed una performance più elevata: riduzione delle emissioni di gas, dei consumi di carburante e lubrificante, vaschetta di ritenzione integrata, riduzione al minimo dell'inquinamento acustico;
- gestione dei rifiuti (prodotti consumabili, lubrificanti) e possibilità di tracciatura degli stessi.



ENERGIA A NOLEGGIO

Il costo di tali servizi è definito all'interno dell'offerta di locazione.

6. OBBLIGHI DI AGGREKO.

Nel caso di guasto o difetto del macchinario dovuto all'uso ordinario od al normale degrado, come nel caso di un vizio occulto del macchinario che non era riconoscibile al momento della verifica da parte del Contraente, così come prevista al punto 5.1, AGGREKO avrà la facoltà di decidere, a propria esclusiva discrezione, se riparare il guasto o sostituire il macchinario. Qualora non fosse possibile procedere alla riparazione e non fosse disponibile un macchinario sostitutivo, AGGREKO avrà il diritto di risolvere il contratto e non sarà in alcun modo responsabile nei confronti del Contraente per tale risoluzione o per qualsiasi danno sia derivato dal guasto o dal difetto del macchinario.

Ogni guasto o malfunzionamento di qualsiasi parte del macchinario dovrà essere immediatamente comunicata ad AGGREKO mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. A tale effetto nessuna comunicazione sarà da ritenersi tale fino a quando non sarà stata effettivamente ricevuta da AGGREKO. Il Contraente non potrà provvedere ad alcuna riparazione né direttamente né con l'ausilio di terzi senza il preventivo consenso scritto di AGGREKO.

AGGREKO non accorderà al Contraente alcuna riduzione dei canoni di locazione né accetterà alcuna richiesta o reclamo da parte del Contraente in caso di interruzione del funzionamento del macchinario dovuta a cause non imputabili ad AGGREKO, quali, ad esempio e senza che l'elenco sia da considerarsi esaustivo, le condizioni meteorologiche o le condizioni della pavimentazione cedevole dei locali o del terreno. Gli eventuali costi e spese connessi con il recupero e la restituzione del macchinario, che sia stato collocato su un terreno od una pavimentazione instabile o cedevole, saranno a carico del Contraente.

7. RESPONSABILITA' DI AGGREKO.

Fatta salva l'applicazione di tutte le altre disposizioni del contratto, AGGREKO si assume la responsabilità nei confronti del Contraente per danni, perdite od incidenti al macchinario locato o per danni a cose o a persone nelle seguenti ipotesi:

- a) nel periodo precedente la consegna del macchinario presso il luogo indicato per la consegna e durante il trasporto, se tale trasporto è affidato ad AGGREKO;
- b) durante l'installazione del macchinario a condizione che tale installazione venga eseguita interamente sotto il controllo di AGGREKO e senza interferenze da parte del Contraente;
- c) durante la disinstallazione del macchinario a condizione che tale smontaggio venga eseguito interamente sotto il controllo di AGGREKO e senza interferenze da parte del Contraente;
- d) nel periodo successivo alla disinstallazione e durante il trasporto, se tale trasporto è affidato ad AGGREKO.

8. ESONERO DI RESPONSABILITA' DI AGGREKO.

8.1. CAUSE DI ESONERO.

AGGREKO non sarà in alcun caso responsabile di ritardi od inadempimenti nell'esecuzione del contratto, né delle conseguenze di essi, se tale ritardo

od inadempimento sia da attribuirsi ad uno sciopero, una serrata, una manifestazione, un disordine civile, un atto di guerra, una catastrofe naturale o qualsiasi altro evento non imputabile ad AGGREKO.

AGGREKO non assume alcuna obbligazione né presta alcuna garanzia che non sia espressamente prevista dal contratto per qualsiasi pregiudizio o danno di qualsiasi natura sofferti dal Contraente in relazione al contratto ed alle prestazioni rese da AGGREKO in base allo stesso, che siano o meno prevedibili al momento della conclusione del contratto od in data precedente.

9. TRASPORTO DEL MACCHINARIO.

9.1. TRASPORTO.

AGGREKO provvede all'organizzazione ed all'esecuzione del trasporto di andata del macchinario fino al luogo indicato dal Contraente così come del trasporto di ritorno del macchinario. Il costo del trasporto di andata e di quello di ritorno sarà a carico del Contraente.

Il corrispettivo del trasporto sarà fatturato da AGGREKO al costo indicato nell'offerta di locazione.

Eventuali ulteriori costi di trasporto necessari in conseguenza di avvenimenti dei quali il Contraente è responsabile ai sensi del contratto, saranno addebitati al Contraente.

9.2. CARICO E SCARICO.

Il Contraente sarà responsabile delle operazioni di carico e scarico del macchinario sul luogo in cui esso verrà utilizzato. Nel caso in cui AGGREKO venisse richiesta di effettuare tali operazioni con il proprio personale, questo eseguirà le operazioni sotto la responsabilità esclusiva del Contraente, secondo le istruzioni impartite dal Contraente.

In tale ultimo caso, il costo di tali operazioni sarà indicato nell'offerta di locazione.

Il contraente è responsabile del carico e dello scarico del materiale tramite gru. Questo anche se Aggreko dovesse mettere a disposizione del contraente il proprio personale e le proprie attrezzature per effettuare tali operazioni. Diversamente le condizioni economiche sono stabilite nell'offerta di locazione.

10. CONDIZIONI DI PAGAMENTO E CLAUSOLA PENALE

10.1 PREZZO.

I corrispettivi della locazione si intendono al netto dell'I.V.A. e sono indicati nell'offerta di locazione.

Al momento della restituzione del macchinario, AGGREKO effettuerà il controllo del numero di ore per cui il macchinario è stato utilizzato rispetto a quelle previste in contratto. Nel caso in cui le ore di utilizzo siano superiori rispetto a quelle previste e concordate, il costo delle ore supplementari sarà addebitato al Contraente, secondo quanto specificato all'interno dell'offerta di locazione.

10.2 CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Salvo diverse pattuizioni, contenute nell'offerta di locazione, le fatture emesse da AGGREKO, dovranno essere saldate integralmente al



ENERGIA A NOLEGGIO

momento in cui verranno ricevute dal Contraente mediante bonifico bancario. Il ritardo nei pagamenti determinerà l'applicazione di interessi pari all'1,5 % per mese o frazione di mese. In caso di ritardo nei pagamenti, cesseranno di trovare applicazione eventuali sconti accordati al Contraente e specificati nell'offerta di locazione.

AGGREKO avrà il diritto di richiedere un acconto all'ordine, che verrà specificato nell'offerta di locazione.

11. DURATA DELLA LOCAZIONE

La durata della locazione è quella prevista nell'offerta di locazione. La prosecuzione della locazione oltre il termine indicato nell'offerta di locazione non potrà essere tacita. Il Contraente dovrà espressamente formularne domanda ad AGGREKO almeno una settimana prima della scadenza del periodo di locazione concordato. L'accordo di AGGREKO sulla prosecuzione della locazione non sarà presunto, ma sarà comunicato al locatario per iscritto.

12. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Oltre ai casi previsti nelle altre clausole del contratto, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nel caso in cui il Contraente non adempia ad una delle obbligazioni previste nel presente contratto. AGGREKO notificherà al Contraente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che intende valersi della clausola risolutiva, indicando il comportamento inadempiente del Contraente che giustifica la risoluzione del contratto. In tal caso, AGGREKO avrà il diritto di ritirare il macchinario e di entrare a tal fine nei locali o nel sito dove il macchinario è custodito.

La risoluzione del contratto di diritto non pregiudicherà il diritto di AGGREKO di esigere dal Contraente il pagamento di tutte le somme maturate ed ancora dovute, oltre agli interessi e agli eventuali danni provocati dal comportamento inadempiente del Contraente.

Nel caso in cui, per qualunque motivo, il Contraente intenda recedere anticipatamente dal contratto, AGGREKO avrà ugualmente il diritto di esigere il pagamento del corrispettivo della locazione e delle prestazioni accessorie fino al termine del contratto, così come definito nell'offerta di locazione.

13. DISPOSIZIONI GENERALI

13.1. L'eventuale nullità di una o più clausole contenute nelle presenti condizioni generali non travolgerà le altre disposizioni che continueranno ad avere efficacia contrattuale fra le parti.

13.2 Nel caso in cui il contratto sia stipulato senza determinazione di tempo, AGGREKO avrà il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto con preavviso di almeno 5 giorni da comunicarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

13.3. AGGREKO avrà il diritto di avvalersi di ogni clausola del contratto anche nell'ipotesi in cui abbia in precedenza tollerato comportamenti del Contraente in violazione del contratto.

14. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.



ENERGIA A NOLEGGIO

15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione delle Condizioni Generali, il Contraente autorizza ed acconsente espressamente, ai sensi della Legge n. 675 del 31 dicembre 1996, a che i dati raccolti possano costituire oggetto di trattamento per le finalità della corretta gestione del contratto e dell'adempimento ad obblighi di legge; inoltre, qualora i dati personali del Contraente dovessero costituire oggetto di comunicazione a terzi per le medesime finalità, il Contraente autorizza e acconsente espressamente, ai sensi della Legge n. 675 del 31 dicembre 1996, alla comunicazione stessa.

Data

(Aggreko)

(il Contraente)

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile si approvano espressamente le condizioni e pattuizioni contenute negli articoli: articolo 3 (uso del macchinario), articolo 5 (obblighi del Contraente), articolo 6 (obblighi di AGGREKO), articolo 7 (responsabilità di AGGREKO), articolo 8 (esonero di responsabilità di AGGREKO), articolo 9 (trasporto del macchinario), articolo 12 (clausola risolutiva espressa), articolo 14 (foro competente).

Data

(Aggreko)

(il Contraente)